

Proposta di legge per affrancamento
De' censi prediali

presentata dal Deputato Santocanale nelle Sedute
Del 20. Giugno 1862

Ammettono la lettura

Non ammettono

Uffizi 2^o 5^o

Letto il 21. Giugno 1862
Dresain considerazione il G. Luglio



Proposta di Legge
presentata dal deputato Santopaulo

1^a

Sono approvabili al legale raggiunto del 5% tutti i censi prediali stipulati nelle subenfiteusi, ancorché per concessione qualificata in via domenicale: non annullate e dichiarate come non scritte tutte le clausole portanti riprova di diritti enfiteutici a pro dell'enfiteuta succedente, fin non portate tutte le riprove compatibili col rafforzamento della piena proprietà, in rapporto al succedente non conservate.

2^a

Di censi, o censi, stipulati nelle concessioni, che prendono la ora la qualità di censi risolvibili e garantiti il privilegio concesso dalla legge alla causa di mezzo, merce iscrizione nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge. Questa iscrizione potrà aver presa sopra ~~valore~~ a forma dello strumento, portate la indicazione precisa del titolo. E il privilegio sarà utile sul valore dello immobile nella concorrenza di quella parte che sarà attribuita al succedente. Per le iscrizioni saranno pure nelle forme comuni e procedure i usi off. ipotecari.

3^a

Gli arrendamenti di concessione di censi subalterni convenuti a perpetuità potranno del pari estinguersi merce ~~reliqua~~ reliquione al ragguaglio ridotto: intanto le clausole domenicale si avranno come non scritte.

4^a

Sono essenzialmente revalidi tutti i censi stipulati nelle concessioni primitive, procedenti dalla piena e libera proprietà, fatte in qualunque tempo, purché il capitale del canone non produca a danno del padrone diretto una lesione enorme, ovvero rimanga al di sotto della metà dell'attuale giusto prezzo dell'immobile, valutato però nello stato suo materiale all'epoca della concessione, senza far calcolo del miglioramento industriale posteriore.

9-11

Si rimanda annullate di diritto tutte le clausole stipulate nelle nuove concessioni, saranno
sottoposte alle regole, che governano i contratti di vendita e di estensione costituzionali di vendita.

Proposta di Legge

Annunzio alla Camera
Dagli uffici 2^a e 3^a

1. Sono approvabili al legale ragguaglio del 5 % tutti i censi prediali stipulati nelle subenfiteusi, si, anche per conversione qualificati canoni dominicali: sono annullate e dichiarate come non scritte tutte le clausole portanti riserva di diritto enfiteutico a pro dell'enfiteuta succedente. Ciò non pertanto tutte le riserve compatibili col trasferimento della piena proprietà, in rapporto al succedente sono conservate.

2. Ai canoni, o censi, stipulati nelle subconcessioni, che prendono da ora la qualità di censi riservativi, è garantito il privilegio concesso dalla Legge alla causa di prezzo, merce iscrizione nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Questa iscrizione potrà esser presa sopra nota, a firma dello inscrivente.

se, portante la indicazione precisa del titolo. Tal privilegio sarà utile sul valore dello immobile nella concorrenza di quella parte che sarà attribuita al precedente. Non questo termine le iscrizioni saranno prese nelle forme comuni e producano i soli effetti ipotecari.

3° Gli arrendamenti di vignoni di cui si subalterni convenuti a perpetuità potranno del pari estinguersi merce' esecuzione al raggaglio suddetto: intanto le clausole domenicali si avranno come non scritte.

4 Sono essenzialmente relictibili tutti i canoni stipulati nelle concessioni primitive, procedenti dalla piena e libera proprietà, fatte in qualunque tempo; purché il capitale del canone non produca a danno del padrone diretto una lesione enorme, ove rimanga al di sotto

to della metà ~~del giusto~~ dell'attua-
le giusto prezzo dell'immobile, va-
lutato però nello stato suo materiale
all'epoca della concessione, senza far
calcolo del miglioramento industriale po-
steriore.

5. Rimanendo annullate di Diritto tut-
te le clausole stipulate nelle nuove
suscossioni, saranno sottoposte alle
regole, che governano i contratti di ven-
dita e di costituzione di rendita.

Filippo Sant'Anna

Letto nella seduta del 21.

Giugno 1862.

Per la ~~medesima~~
Francia alla Commissione Governativa
sulle enfiteusi

Attestazione della Camera redatta
del 2. luglio 1862.